

TESINA DI
ENRICO MARIGNANI

Percorso formativo
"Università del volontariato"
Anno 2022/2023

Tipologia di lavoro di restituzione scelto:
Rilettura metodologica dello stage

Titolo:
**L'INTRODUZIONE NEL PROCESSO PENALE DELLA
RESTORATIVE JUSTICE E L'EMPOWERMENT DEL
TERZO SETTORE**

Qualifica:
Volontario interessato alla Restorative Justice

Relatrice:
Prof. Don Giovanni Angelo Lodigiani



Enrico è un avvocato, un insegnante, un mediatore e un papà. Ha una vita molto piena, ma questo non lo ha frenato dal lanciarsi anche in questa avventura formativa.

Non è stato semplice mediare tutte le dimensioni personali e professionali, ma Enrico è comunque riuscito a portare a termine in maniera egregia il percorso, dedicando stage e tesina al suo interesse principale: la giustizia riparativa.



È un'iniziativa promossa da:



In collaborazione con:



Patrocini:



Indice

Introduzione	4
CAPITOLO UNO	
Processo penale e società	4
1.1 Il cambio del paradigma con il codice di procedura penale Pisapia-Vassalli.	4
1.2 La vittima: l'eterna esclusa	8
CAPITOLO DUE	
L'INTRODUZIONE DELLA RESTORATIVE JUSTICE NEL SISTEMA GIUDIZIARIO	10
2.1 Dall'antinomia all'endiadi.	10
2.2 Il nuovo modello di politica criminale: la criminologia narrativa.	11
2.3 La giustizia di comunità e il principio di sussidiarietà.	13
CAPITOLO TRE	
IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO	17
3.1 L'art. 133 c.p. e le pene sostitutive.	17
3.2 Il carcere: l'assente privilegiato.	19
Conclusioni	21
Bibliografia	22
Articoli	23
Romanzi	23
Sitografia	24

Introduzione

Trattare il tema della Restorative Justice (R.J.) all'indomani dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia sulla giustizia italiana, potrebbe apparire ambizioso se non addirittura superbo in quanto i decreti attuativi, pubblicati lo scorso tre luglio, sono stati già impugnati davanti al TAR del Lazio dall'Unione degli Ordini Forensi del Lazio, per una evidente anomalia giuridica. Quindi, si potrebbe concludere, i contenuti della R.J. devono ancora trovare una applicazione pratica e quindi la trattazione può essere solo teorica. In realtà non è così perché la R.J. potrebbe essere paragonata ad un fiume carsico il cui letto sotterraneo scorre già da alcuni decenni e ha già prodotto notevoli risultati e importanti traguardi; e grazie alla lungimiranza della ministra della Giustizia Marta Cartabia, nel governo di Mario Draghi, la R.J. è stata messa a sistema. Tuttavia, come ogni messa a sistema, le ricadute sul pianeta giustizia non potranno essere positive se vissute dagli operatori del diritto come l'ennesima riforma che, invece di deflazionare i processi e semplificare le procedure, moltiplica i protocolli e le responsabilità rendendo quindi tutto più farraginoso e incerto. Lo sguardo invece che questo scritto vorrebbe offrire (il condizionale è d'obbligo, perché la riuscita è tutt'altro che scontata) è quello rivolto alla nuova idea di giustizia che la R.J. porta con sé: una giustizia a misura d'uomo che non si avvale di rituali millenari con simboli desueti e non si nasconde dietro ad ipocrite formule di rito, ma cerca nello sguardo dell'Altro la ragione del conflitto. Perché tutto nasce e muore nel conflitto e ciò che la nuova idea di giustizia ci chiede di fare è di prendersi cura sia dell'offensore che della vittima per aiutarli ad uscire dal dolore generato dal reato, così l'intera comunità, e non solo la vittima, si potrà liberare dal torto subito.

CAPITOLO UNO

Processo penale e società

1.1 Il cambio del paradigma con il codice di procedura penale Pisapia-Vassalli.

Franco Cordero, uno dei più importanti studiosi di diritto processuale penale del secolo scorso, nella terza edizione del manuale di Procedura Penale ci ricorda che il processo penale fino all'introduzione del codice Zanardelli del 1913, è sempre stato un palcoscenico in cui mettere in scena

un dramma: «Ogni autentico affare penalistico ne genera uno, più o meno ricco: le antiche azioni decisorie (duelli, ordalie, giuramenti) sono scena ad alta tensione drammatica; e così i moderni giudizi in stile accusatorio; che i dibattimenti siano anche teatro, risultava esplicito dall'art. 375 cod. 1913, dove escludeva "posti speciali" riservati a spettatori importanti; e l'art. 426 cod. 1930 ribadiva il divieto, adesso sottinteso. Assente dal rituale inquisitorio, segreto da capo a fondo, lo spettacolo esplodeva nel macabro splendore dei supplizi».¹

Il processo penale si può anche concepire come lo specchio della società, spesso il codice di diritto penale tutela la classe dirigente eliminando gli equilibri incerti, può garantire una idea di sicurezza quando l'idea viene messa in discussione dalla molteplicità della vita, definisce talvolta quale tra le istituzioni è il potere forte e dai regimi dittatoriali viene spesso utilizzato per far coincidere la morale con il diritto.

Sono principalmente due i modelli di ricerca della prova per istruire un processo: il modello inquisitorio e quello accusatorio. In linea generale si dice che il sistema inquisitorio si basa sul segreto e sulla scrittura, mentre il sistema accusatorio si fonda sul contraddittorio e sull'oralità. In Italia il modello inquisitorio è stato introdotto dal regime fascista ed è rimasto in vigore fino alla riforma del codice di procedura penale Pisapia-Vassalli² che ha varato nel 1988 il paradigma accusatorio.

L'aver introdotto una diversa modalità di discussione del processo penale era quindi il segnale, sotto il profilo storico, che la società italiana aveva la necessità di evolvere verso un sistema sociale che garantisse maggiore spazio all'individuo e ai diritti fondamentali. Dopo le battaglie, soprattutto del partito radicale, dell'introduzione del divorzio nel 1970³ che seguì a ruota la riforma del diritto di famiglia del 1975⁴ e quella dell'interruzione della gravidanza del 1978⁵, nel 1988 fu realizzato il tentativo di dotare la società italiana di un codice di procedura penale diverso da quello fascista per allineare l'Italia alla tradizione delle democrazie occidentali più avanzate.

Il cambio di paradigma non ottenne però, almeno nell'immediato, gli effetti sperati. L'introduzione della ricerca della prova da parte delle

1 Cordero, F; Procedura Penale, Giuffrè 1995, pag.7.

2 Il codice Pisapia è stato introdotto con il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988 ed entrato in vigore il 24 ottobre 1989.

3 Il divorzio venne introdotto a livello legale in Italia il 1° dicembre 1970 con la legge 1° dicembre 1970, n. 898 - "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio".

4 La riforma del diritto di famiglia è entrata in vigore il 20-9-1975.

5 La legge n. 194 sull'aborto entrò in vigore il 22 maggio 1978, confermata dall'esito del referendum del 1981 che ne ribadì il consenso popolare.

procure senza l'iniziativa e la conduzione del Giudice Istruttore, permise ad alcune procure di esercitare un potere assoluto sullo svolgimento delle indagini e di arrivare così a risultati prima impensabili. La celeberrima inchiesta di Tangentopoli, chiamata anche "Mani Pulite", fu uno dei primi risultati della novità del nuovo codice. La procura di Milano, allora capitanata da Francesco Borrelli che coordinava l'attività investigativa dei pubblici ministeri Gherardo Colombo, Antonio Di Pietro e Camillo Davigo, riuscì ad acquisire in pochissimo tempo, se paragonato alla durata delle inchieste inquisitorie, le prove delle tangenti messe a sistema nel tessuto imprenditoriale milanese e non solo, grazie alla assoluta libertà di movimento⁶. Però, se da un lato l'attività di discovery segnalava l'indipendenza della magistratura dal sistema partitico, ben presto rivelò la debolezza della classe politica che, già messa a dura prova dalle ripetute stragi senza mandanti e dal delitto Moro, non ebbe la forza di rimanere unita e rivendicare l'indipendenza dei poteri dello Stato. In meno di tre anni furono iscritti nel registro degli indagati per reati contro la pubblica amministrazione due presidenti del Consiglio, sei ministri e 120 tra senatori e deputati. La conseguenza dell'inchiesta fu così tragica che molti indagati si suicidarono in carcere e la carta stampata coniò il termine "Seconda Repubblica" per indicare un prima e un dopo l'inchiesta spartiacque. I partiti politici si eclissarono nel giro di qualche anno e il vuoto che lasciarono permise ai populistici, una corrente di pensiero trasversale a tutti i partiti che giudica apriori negativamente le scelte degli antagonisti senza vere alternative, di proporre l'antisistema come progetto politico e di partecipare così a pieno titolo nel dibattito parlamentare.

Il modello del codice Pisapia, che si fonda sul contraddittorio delle parti processuali e trae origine dal principio della cross examination, ovvero sul confronto delle prove a carico e a scarico dell'imputato, si rivelò funzionale anche al nuovo dibattito politico che si andava delineando nella seconda repubblica. L'orizzonte politico italiano dopo Tangentopoli si era modificato da un sistema partitico, nel quale si eleggevano prima i partiti e poi, in base al risultato elettorale, si organizzavano le coalizioni, a un sistema bipartitico, in cui partecipavano alle elezioni due schieramenti ciascuno dei quali rappresentava una coalizione che doveva ricevere poi l'avvallo degli elettori.⁷ Ben presto i politici mutuarono il paradigma del contraddittorio della cross examination⁸

⁶ La stessa libertà di movimento che permise ai p.m. Falcone e Borsellino di adottare una nuova strategia per combattere la criminalità organizzata.

⁷ La novità venne introdotta dal partito della Lega Nord con la sostituzione della legge elettorale che prevedeva l'elezione diretta del candidato capolista e attribuiva i seggi parlamentari con il sistema maggioritario anziché con quello proporzionale. Il primo esempio in tal senso venne costituito dalle leggi italiane n. 276 e n. 277 del 1993, relative rispettivamente all'elezione del Senato e all'elezione della Camera.

⁸ I processi di Tangentopoli a carico dei politici più influenti vennero trasmessi in programmi televi-

portandolo nel dibattito parlamentare, con la differenza che il contraddittorio fondato sulle proprie opinioni e non su elementi concreti (le prove processuali), impediva un dibattito parlamentare aperto al confronto e gli interlocutori rimanevano isolati sulle proprie posizioni conflittuali. Così, mentre in Europa la R.J. iniziava a formare le coscienze in un modo diverso e talvolta alternativo di amministrare la giustizia e proponeva, attraverso la Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia⁹ e la risoluzione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite - n. 55/59 del 04/12/2000¹⁰ e, successivamente la direttiva n. 29 del 2012 del Consiglio Europeo¹¹, un diverso modo di approccio al conflitto fondato sulla volontarietà delle parti, assenza di giudizio e imparzialità dei facilitatori/mediatori penali, in Italia la politica (e la magistratura) diventava spiccatamente divisiva e isolava o quantomeno distoglieva fortemente il Paese dal dibattito europeo sulle novità introdotte dalla R.J.¹² Un altro fattore che contribuì a marginalizzare la r.j. dal dibattito pubblico, fu la scelta di circoscriverla solo in ambito minorile. Con la riforma del Tribunale per i minorenni con la legge n. 448/1988 che recepì le novità del dibattito europeo, la materia divenne ad appannaggio degli addetti al settore. Con la legge n. 448 del 1988 istitutiva del Tribunale per i Minorenni che, come diremo tra breve, recepiva le novità della r.j. solo in ambito minorile, la mancanza di un confronto periodico tra le istituzioni sul tema della r.j. ebbe come conseguenza che venne prevalentemente interpretata

sivi molto seguiti dall'opinione pubblica.

9 La Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia (X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti - Vienna 10-17 aprile 2000), con cui gli Stati membri si impegnano alla promozione del principio di legalità ed al potenziamento del sistema giustizia penale, nonché allo sviluppo ulteriore della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità transnazionale ed all'effettiva prevenzione della criminalità. Alcuni punti della dichiarazione trattano specificamente la definizione di impegni verso l'introduzione di "adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparatrice" individuando nel 2002 il "termine ultimo per gli Stati per rivedere le proprie pertinenti procedure, al fine di sviluppare ulteriori servizi di sostegno alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle vittime, e prendere in considerazione l'istituzione di fondi per le vittime, oltre allo sviluppo e all'attuazione di politiche per la protezione dei testimoni (art. 27)". L'art. 28 recita inoltre "Incoraggiamo lo sviluppo di politiche di giustizia riparatrice, di procedure e di programmi rispettosi dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, dei delinquenti, delle comunità e di tutte le altre parti".

10 Assemblea generale delle Nazioni Unite - n. 55/59 del 04/12/2000), che recepisce i contenuti della dichiarazione di Vienna. Gli Stati membri, prendono atto della necessità di accordi bilaterali, regionali e internazionali sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, nel convincimento che i programmi di prevenzione e di riabilitazione sono fondamentali quali strategie di effettivo controllo della criminalità e che un'adeguata politica criminale rappresenta un fattore importante nella promozione dello sviluppo socio-economico e della sicurezza dei cittadini. Si afferma altresì la consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di forme di giustizia riparativa che tende a ridurre la criminalità e promuove la ricomposizione delle vittime, dei rei e delle comunità. La risoluzione fa propri gli obiettivi definiti dagli artt. 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna in ordine allo sviluppo di piani d'azione in supporto delle vittime, nonché forme di mediazione e di giustizia riparativa, stabilendo come data di scadenza per gli Stati membri il 2002.

11 Direttiva 2012/29/ue del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

12 Non a caso la R.J. entrava in un cono d'ombra che contraddistingueva il suo andamento poco visibile nei mass media e rimaneva quindi un tema per gli addetti al settore e poco conosciuto alla maggioranza di italiani.

dai Centri di Giustizia Minorile (CGM) solo come condotta riparatoria e non anche come una possibilità di incontro tra confliggenti.

1.2 La vittima: l'eterna esclusa

Se da un lato la R.J. è stata erroneamente considerata solo nel novero delle condotte riparatorie, dall'altro in Italia prevalse quindi l'idea che la R.J. fosse uno strumento per contrastare solo la criminalità minorile. La legge n. 448 del 22/9/1988 che istituiva il Tribunale per i Minorenni, introdusse istituti processuali che si ispiravano alla R.J. Venne per la prima volta sperimentata la sospensione del processo per la messa alla prova, nonché nuove formule di proscioglimento quali, oltre a quella di non luogo a procedere per non imputabilità per i soggetti minori di quattordici anni, n.l.p. per incapacità di intendere e di volere per immaturità, n.l.p. per irrilevanza del fatto e, infine, il perdono giudiziale; erano quindi tutti istituti profondamente innovativi che si fondavano sul dato psicologico dell'evoluzione della personalità in età adolescenziale per cui si riteneva fosse ancora possibile, se adeguatamente educato, reintrodurre il giovane criminale nella società civile.

Gli istituti processuali ora delineati vennero però applicati secondo una prospettiva reo-centrica contrariamente ai principi della R.J.; non veniva messa al centro dell'intervento educativo l'ascolto, ma sempre la sanzione con la conseguenza che la r.j. venne interpretata solo come condotta riparatoria; si cercava pertanto di rendere meno punitiva possibile la sanzione, senza insegnare ad attivare un ascolto empatico per sintonizzarlo sul grido di dolore della vittima. Ancora una volta il soggetto su cui porre l'attenzione era la persona che provocava l'offesa e non la parte danneggiata. Ne conseguiva che nella gran parte dei centri di giustizia minorile presso i Tribunali per i Minorenni del territorio nazionale la messa alla prova veniva applicata mutuando il paradigma anglosassone della probation¹³ e la R.J. venne di fatto erroneamente considerata uno strumento educativo che si identificava solo con le condotte riparatorie¹⁴.

Fino al 2019 pertanto nei percorsi di giustizia riparativa in ambito minorile,

13 La Probation, secondo la definizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato, come indicato in: Recommendation CM/Rec(2010)1.

14 Nel 2019 lo stesso Dipartimento per la Giustizia minorile affermò che le attività cd. riparatorie che prescindevano dall'incontro con la vittima non potevano essere ricomprese nel novero dei programmi di restorative justice. Riportiamo il passo significativo tratto dal documento "Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità in materia di Giustizia Riparativa e tutela delle vittime di reato (maggio 2019)" secondo cui: «Con il termine lavoro di pubblica utilità (LPU) si intende una prescrizione di carattere sanzionatorio - applicabile quale sanzione penale autonoma all'esito di un procedimento penale o collegata all'esecuzione di diverse misure disposte in area penale - consistente

l'incontro tra i confliggenti non costituiva una condizione indispensabile, ma solo opportuna «ove possibile»¹⁵ e l'intervento educativo dei CGM si basava ancora sul presupposto sanzionatorio, tipico della giustizia distributiva e retributiva con la conseguenza che non poteva ricevere alcuna assistenza da parte delle istituzioni chi aveva subito il danno dalla consumazione di un reato.

Solo con la legge di delega al Governo n. 134 del 27 settembre 2021 e con il decreto legislativo n. 150 del 2022 che introduce l'art. 129 bis c.p.p., la vittima acquisisce un ruolo processuale primario potendo partecipare ai programmi di giustizia riparativa.

La parola vittima, infatti, prima della riforma Cartabia, non esisteva né nel lessico del codice penale, né in quello di procedura penale, e veniva sostituita con la locuzione, assolutamente generica, di parte offesa che non prevedeva alcun compito istituzionale del tribunale, o di altro ente pubblico, nei suoi confronti. E spesso accadeva che la vittima subiva, durante il processo, la cd. vittimizzazione secondaria. Avendo l'obbligo della testimonianza sui fatti costitutivi la fattispecie di reato, il danneggiato il giorno del processo si trovava a ricostruire e dare una narrazione ad eventi dai quali era stato precedentemente ferito; toccare la ferita, spesso non ancora rimarginata, in un luogo estraneo, davanti a soggetti estranei che giudicano il peso delle parole, l'attendibilità e il comportamento processuale perché hanno l'unico fine di stabilire se vi è stato un fatto illecito e di chi è la colpa, costituiva per la vittima una nuova umiliazione, un ulteriore danno oltre a quello per il quale si discuteva il processo. Talvolta, soprattutto nei reati contro la persona a sfondo sessuale, la vittima evitava di sporgere denuncia per non essere messa al centro dei riflettori mediatici e giudiziari ed essere inevitabilmente giudicata per ciò che le era accaduto.

Sotto il profilo processuale la vittima aveva quindi solo la possibilità di introdurre la questione civilistica nel processo penale ed aveva l'unico vantaggio di ottenere immediatamente, se ricorrevano i presupposti, il pagamento della cd. provvisoria, ovvero di una parte del risarcimento del danno senza attendere l'esito del giudicato penale. Con i programmi di giustizia riparativa, il Giudice può invece sospendere il processo, dopo aver valutato la mancanza

nella prestazione di un'attività non retribuita e di una utilità sociale volta a favore della collettività da svolgere presso enti pubblici e/o associazioni del privato sociale in favore di categorie vulnerabili o in settori di interesse collettivo. Il lavoro di pubblica utilità, così come tutte le misure di contenuto analogo, non è da intendere/qualificare come strumento di giustizia riparativa, poiché trattasi di una sanzione penale a contenuto retributivo che può prescindere dalla adesione del reo». Cfr. <https://www.giustizia.it>
15 Così recita l'art. 464 bis co. IV lett. c) c.p.p.: «Il programma in ogni caso prevede: (...) c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa, lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa».

di pericolo per la vittima e la volontà dell'imputato di accedere al programma, e se il programma avrà un esito riparativo permetterà alla vittima di avere un ristoro concordato con l'offensore e personalizzato ai suoi bisogni ed evitare così di entrare in tribunale.

CAPITOLO DUE

L'INTRODUZIONE DELLA RESTORATIVE JUSTICE NEL SISTEMA GIUDIZIARIO

2.1 Dall'antinomia all'endiadi.

Processo penale e giustizia riparativa, dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, sono termini che, se messi uno accanto all'altro, fino a qualche tempo fa davano origine ad una possibile antinomia¹⁶, oggi ci riportano ad una indubbia endiadi.

È auspicabile, ed è anche uno degli obiettivi della riforma, che nella semantica del giudizio penale, ed in particolare quella che attiene alle fasi del processo penale, i termini giustizia riparativa e mediazione penale diventino una parte del processo ed indichino una possibile definizione del percorso giudiziale che si può declinare in soluzioni tra loro diversificate, ma che siano considerati all'interno di un unico modello processuale.

La riforma Cartabia nell'ambito della R.J. incide sui fondamenti epistemologici del giudizio penale proponendo anche un cambiamento nella definizione di Giustizia. Ove fino ad oggi la Giustizia era considerata l'applicazione di una pena proporzionale al reato commesso dopo il vaglio dell'attribuzione dell'evento illecito al responsabile della condotta antiggiuridica, con la riforma il focus della giustizia viene trasferito dall'imputato alla vittima. Per la prima volta si prende in considerazione il torto subito e se la vittima è in grado, se è in grado, di riprendersi dopo l'evento illecito. Quindi ove la vittima sarà in grado di recuperare, sotto tutti i profili, la centralità della propria azione quotidiana si potrà affermare che il trauma, causato dall'illecito, sia stato superato e quindi il debito, che l'autore dell'illecito ha maturato nei confronti del danneggiato e

¹⁶ Come osservava Francesca Ruggeri nello studio: "Giudizio penale e restorative justice: antinomia o sinergia?" pubblicato nella miscellanea "Giustizia Riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone." a cura di Grazia Mannozi e Giovanni Angelo Lodigiani, Il Mulino, Saggi, 2015, pag. 83.

della società, saldato o, per meglio dire, riparato.

2.2 Il nuovo modello di politica criminale: la criminologia narrativa.

Con legge delega 134/2021 la vittima diventa quindi una protagonista ulteriore del processo assieme all'accusa e alla difesa.

La vittima, legittimata ad utilizzare gli strumenti penali, a sua volta è portatrice di diverse istanze che non sono solo di natura economica – risarcitoria, ma anche di natura relazionale e nella prassi la prima esigenza che pone agli altri interlocutori processuali, preliminare a qualsiasi iniziativa tecnica, è quella di avere la risposta alla domanda: "Perché proprio a me?".

Una domanda atecnica non contemplata nel codice di procedura penale che non agevola la ricerca della prova e può pertanto trovare accoglimento solo in un "setting" di ascolto attivo ed empatico quale è quello della mediazione penale.

La vittima che pone domande di senso è una novità che richiede una vision diversa del processo che non è più la celebrazione di uno rito/spettacolo in cui accertare i fatti e individuare il colpevole, ma diventa uno spazio in cui i vissuti dei confliggenti non sono più esclusi, ma diventano parte del processo.

Entra quindi a pieno titolo nel processo italiano un settore della criminologia introdotto negli U.S. già negli anni ottanta che si pone l'obiettivo di contrastare la recidiva del reato attraverso la ricostruzione di una narrativa che dia un significato condiviso sia ai confliggenti sia alla comunità a cui i confliggenti appartengono.

Diventa preponderante l'uso della parola per dare una risposta di senso e poter ricostruire i legami interrotti o spezzati dal reato. Una declinazione della parola che il sistema della civil law, a cui si ispira l'ordinamento italiano, escludeva in partenza perché impossibile da applicare nel tecnicismo della costruzione della norma giuridica; invece l'impianto della common law, a cui si ispirano gli ordinamenti anglosassoni, lo permette qualora il giudice lo riconosca prioritario nella risoluzione del conflitto.

Negli U.S.A. la "Narrative Identity", detta anche memoria autobiografica, si sviluppa sin dalla metà del secolo scorso e riscopre l'uso della narrazione come momento costitutivo del Sé. Utilizzando le parole di Giulia Schioppetto e Silvio Ciappi: «Da un punto di vista narrativo possiamo dire che all'interno della memoria autobiografica sono immagazzinate le informazioni riguardanti tutti

gli eventi della nostra vita: la memoria autobiografica costituisce il maggior crocevia individuale dal punto di vista cognitivo, all'interno del quale si intrecciano tutti i dati che hanno a che fare con il Sé, le emozioni, gli obiettivi personali e i significati profondi che ogni essere umano attribuisce alla propria esistenza¹⁷».

La narrazione, quindi, costruisce il mondo psichico che viene abitato ogni giorno, e quotidianamente viene modificato in base alle esperienze fatte, agli incontri e ai traumi più o meno profondi che vengono affrontati. Ogni singola narrazione, che descriva anche un semplice fatto quotidiano, contiene l'universo valoriale e semantico di chi quel fatto l'ha vissuto e lo racconta. Collocare al posto giusto l'evento – reato sia nell'universo dell'offensore sia in quello dell'offeso, permette di aprire le persone a nuove esperienze e archiviare quelle passate senza ulteriori strascichi.

Risulta pertanto cruciale, in base alla più importanti ricerche della narrativa criminale, la storia di vita dell'Offender, di colui che ha commesso un atto violento, per comprendere l'eziologia del crimine. Tre studiosi cercano di rispondere con le loro teorie criminologiche e narrative, alla domanda che si è sempre più delineata a partire dai primi del Novecento: cosa spinge una persona a commettere un atto violento? La teoria della violentizzazione di Lonnie Athens, il Narrative Action System Model di David Canter e infine il modello clinico – decostruttivo - ermeneutico di Silvio Ciappi, offrono alcune tra le più importanti teorie criminologiche narrative presenti all'interno del panorama scientifico attuale.

Tutti e tre gli autori ritengono che sia proprio la narrativa la forma di conoscenza più profonda per lo studio e l'analisi dell'agire criminale. Attraverso i loro modelli, le storie personali dei soggetti violenti emergono sotto forma di racconto intrise di vissuti ed esperienze significative che, in seguito ad una disintegrazione dell'equilibrio interno portano allo sprigionamento di una energia distruttiva che sfocia in ultima istanza nella perpetrazione del crimine. Un esempio significativo di applicazione dei predetti modelli teorici si riscontra nel testo di A. Ceretti e Lorenzo Natali: lo volevo ucciderla¹⁸. Il disegno di Stefania Albertani, colpevole di avere ucciso la sorella e aver tentato l'omicidio dei genitori nel 2009 a Cirimido in provincia di Como, viene rivisitato attraverso l'intervista trasformativa di Ceretti e Natali in cui la verità narrativa di Stefania, attraverso le parole e le immagini da lei evocate, emerge a distanza

17 Ciappi, S; Schioppetto, G; Criminologia Narrativa – storie, analisi e ascolto della condotta violenta-, libreriauniversitaria.it edizioni, 2018, pag. 29

18 A. Ceretti e L. Natali, *Io volevo ucciderla*, pag. 69, Raffaello Cortina, 2022.

di dodici anni dal fatto, per dare un possibile senso al suo gesto estremo e alla storia che aveva contribuito a generarlo. Gli autori riprendono una riflessione sull'importanza della narrazione di Italo Calvino: «Se il racconto è una operazione sulla durata, un incantesimo che agisce sullo scorrere del tempo, contraendolo o dilatandolo e dunque il tempo narrativo è incommensurabile col tempo reale (Ricouer, 1980, Calvino 1988, pag.41 e Minkowski 1933) il nostro lavoro di criminologi ha operato per promuovere la relazione tra questi dislivelli temporali»¹⁹ al fine di ottenere la verità narrativa di colui che ha perpetrato l'atto violento trasformandolo attraverso la sua stessa rinnovata narrazione.

2.3 La giustizia di comunità e il principio di sussidiarietà.

L'iter giuridico per l'introduzione della giustizia riparativa nel sistema giustizia penale inizia con la legge delega del governo n. 134 del 2021 per l'efficienza del processo penale e con la quale sono stati tracciati i principi generali entro i quali il Parlamento governo, con il decreto legislativo n. 150 del 2022 ha specificato e attualizzato affidando ai decreti attuativi, emanati il 30 giugno 2023, i dettagli della parte operativa.

La legge n. 150 contiene le norme di struttura (artt. 42-67) che sono suddivise in cinque capi, che riguardano rispettivamente i principi generali, le garanzie dei partecipanti ai programmi, i programmi (svolgimento e valutazione), la formazione dei mediatori, i servizi.

Per comprendere e interpretare il contenuto anche implicito delle norme appena varate, va sottolineato che esse introducono una disciplina ad alcune prassi già esistenti sul territorio nazionale; entra quindi in vigore la procedura di un fenomeno esistente a prescindere da un suo formale riconoscimento. La giustizia riparativa aveva infatti trovato spazi operativi nel procedimento minorile anche se con le limitazioni sopra descritte, nell'ambito di progetti destinati a persone in esecuzione di pena, nonché era praticata da almeno un ventennio nei centri di giustizia riparativa gestiti dal terzo settore. La potenzialità del metodo del dialogo tra "persona indicata quale autore dell'offesa" e "vittima" (importanti le definizioni di cui all'art. 42, che danno conto di un sistema nuovo rispetto a quello penale e che i decreti attuativi hanno integrato con le categorie penali classiche per rendere i percorsi di R. J. possibilità ulteriori nell'iter giudiziario tradizionale) hanno indotto il legislatore alla disciplina di tale fenomeno, operante in qualsiasi fase del procedimento penale o dell'esecuzione, a prescindere dal processo penale, per ogni tipo di reato, sulla base del principio del consenso libero, informato, revocabile, della

¹⁹ A. Ceretti e L. Natali, *Io volevo ucciderla*, pag. 69, Raffaello Cortina, 2022

gratuità, della riservatezza, della tutela e del rispetto delle posizioni individuali, della equiprossimità ed indipendenza del mediatore, della pari dignità delle parti in causa.

Il decreto legislativo n. 150/2022 richiama esplicitamente i principi della direttiva europea n. 29 del 2012 che definisce una volta per tutte il concetto di vittima di reato e impone a tutti i paesi membri dell'unione europea di allinearsi e di passare da un modello processuale esclusivamente reo-centrico ad un modello che abbia a cuore anche la tutela della vittima²⁰. Tale richiamo esplicito sottende, però, un principio implicito: la vittima potrà diventare una protagonista attiva del procedimento solo se supportata e adeguatamente accompagnata dalla comunità a cui appartiene.

La relazione illustrativa all'art. 43 della legge 150/2022 rammenta che: «(...) Come si legge nella letteratura: "la struttura simbolica di questa giustizia sostiene il riconoscimento della vittima non solo da parte della persona indicata come autore dell'offesa ma anche da parte dell'intera comunità, considerando anche la cifra emozionale dell'offesa e i sentimenti sociali che ne derivano. Sentimenti sociali che, molto spesso, orientano le vittime verso la perdita del senso di fiducia" nei confronti delle altre persone e delle istituzioni. La giustizia riparativa promuove nella persona indicata come autore dell'offesa l'assunzione di una "responsabilità verso l'altro", esplorando il contenuto e il significato della norma violata ed entrando in contatto con l'esperienza esistenziale della vittima del reato. Questi due passaggi a loro volta aprono, ove possibile, alla ricostruzione dei legami con la comunità. L'espressa previsione di obiettivi non è disgiunta dalla consapevolezza che talvolta, nella complessità dell'opera riparativa, essi sono innanzitutto orizzonti programmatici. Il ricorso al verbo 'tendere' vuole proprio sottolineare come il senso della giustizia riparativa resta intatto anche ove sia impossibile raggiungere quegli scopi ideali»²¹.

Come indicato dal legislatore, la giustizia riparativa, nel mettere al centro del procedimento la vittima con tutto il bagaglio di sofferenza e chiusura verso l'esterno, mette al centro della sua azione le competenze dell'intera comunità territoriale in cui si è svolto il fatto illecito. L'azione riparativa è pertanto possibile soltanto se la comunità di riferimento dell'autore dell'offesa è capace di

²⁰ Nell'ambito della decisione quadro 2001/220/GAI, per «vittima» si intendeva «la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro». Invece, l'art. 2, par. 1, della direttiva 29 del 2012 definisce «vittima» sia «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», che «un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».

²¹ Relazione illustrativa al decreto legislativo in attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

farsi carico della domanda: “Perché quel reato è accaduto proprio nel nostro territorio?” È una domanda che apre ad altre domande tra cui quella fondamentale: “Posso fare qualcosa perché quel reato non si ripeta più?”. Porsi queste e altre domande analoghe, dispone la comunità ad intervenire in prima persona per ricostruire quei legami che il reato ha spezzato ed in particolare non disperde le proprie energie nel formulare giudizi di valore spesso inutili nei confronti sia di chi ha causato il danno che del danneggiato.

Una comunità capace di reagire nei termini sopra indicati, e tanto più grave sarà il reato tanto più importante sarà la reazione nel prendersi cura dei confliggenti della condotta illecita, è anche in grado di creare le basi per permettere ai protagonisti del conflitto di incontrarsi per un confronto diretto su quanto è accaduto. La preparazione dell’incontro tra i confliggenti è di competenza del centro di giustizia riparativa locale che, attraverso i facilitatori prima, e i mediatori penali poi, dapprima valuterà la disponibilità dell’autore dell’offesa ad incontrarsi con la vittima e in caso di risposta affermativa, entrerà in relazione con la vittima accompagnandola, anche con interventi di psicologi formati con competenze specifiche, per arrivare ad abbozzare insieme l’ipotesi di un eventuale incontro.

Questi brevi cenni sul funzionamento del centro di giustizia riparativa mettono in evidenza due importanti fattori: il primo attiene alla funzione indispensabile della comunità politica che è rappresentata e agisce attraverso gli enti del primo e terzo settore²²; la giustizia riparativa è possibile solo con l’intervento di facilitatori e mediatori penali volontari, cioè provenienti dal terzo settore in sinergia con il territorio locale. Il centro di giustizia riparativa dovrà essere infatti una struttura organizzata dall’assessorato alle politiche sociali del comune ove insiste il centro²³, in collaborazione con la conferenza locale per la giustizia riparativa che si trova presso ogni sede di Corte di Appello; la provenienza dal terzo settore di mediatori che dedicano il loro tempo gratuitamente, renderà i confliggenti più responsabili sul percorso da seguire in quanto li metterà al centro dell’azione della comunità e non potranno non sentirsi protagonisti.

Il secondo fattore, che è il corollario del primo, evidenzia la stretta connessione tra il terzo settore, di cui i centri di giustizia riparativa sono la diretta espressione, e il Comune di competenza ove il centro opera. Nella pratica

22 Il primo settore si riferisce alla pubblica amministrazione e allo Stato; Il secondo settore riguarda invece il mercato e le imprese che operano con lo scopo di trarre un profitto economico; Il terzo settore si riferisce a enti privati che operano con fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro.

23 Art. 63 Legge n. 150/2022: Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa.

il centro di giustizia riparativa sarà in grado di operare soltanto se sostenuto dall'ente territoriale locale secondo il ben noto principio di sussidiarietà esplicitato dalle linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del Decreto legislativo n. 117 del 2017.²⁴ L'art. 55 del CTS prevede espressamente che i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità ed omogeneità devono intercorrere nelle attività tra pubblica amministrazione ed ETS.

CAPITOLO TRE

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

3.1 L'art. 133 c.p. e le pene sostitutive.

È noto che il principio di legalità, nulla poena sine lege,²⁵ è alla base del modello reo-centrico della giustizia retributiva e, se da un lato tutela l'imputato per evitare punizioni esemplari, dall'altro vincola il giudice alla comminazione della sanzione. Il Giudice penale, in altri termini, non può applicare discrezionalmente la pena, ma è vincolato dalla legge ed in particolare dall'art. 133 c.p. che indica i criteri per la dosimetria della pena.

Sotto il profilo sanzionatorio la riforma Cartabia apparentemente apporta solo modifiche marginali.

In caso dell'esito riparativo raggiunto²⁶ la valutazione della relazione inviata dal mediatore, e contenente ex art. 57 la descrizione dello svolgimento del programma e dell'esito raggiunto, ma non delle dichiarazioni rese dalle parti, potrà essere oggetto di valutazione solo in positivo attraverso un duplice meccanismo: nel caso di reati perseguibili a querela di parte, suscettibili di remissione, il raggiungimento dell'esito riparativo comporta l'estinzione del reato per remissione tacita di querela (art. 152 c.p.).

In tutti gli altri casi, l'esito riparativo potrà comportare, una volta eseguiti gli eventuali comportamenti positivi pattuiti nell'accordo, una riduzione di pena

²⁴ Linee guida emanate con Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021.

²⁵ Il principio di legalità in diritto penale è un principio in base al quale sia il fatto che costituisce reato sia la sanzione che si ricollega alla sua commissione devono essere espressamente previsti dalla legge.

²⁶ Art. 42 comma 1 lett. e): esito riparativo: "Qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti".

ex art. 62 n. 6 c.p., e comunque una valutazione positiva rispetto ai parametri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p.²⁷.

Nel caso in cui il programma, per qualsiasi ragione, non sia portato a compimento, il mancato esito riparativo è assolutamente irrilevante per il Giudice penale, sia esso dovuto alla impossibilità di avvio del programma, alla sua interruzione, al non raggiungimento di un accordo. In tutti questi casi, a prescindere da chi abbia dato causa alle situazioni contemplate, il mediatore dovrà limitarsi a darne comunicazione sintetica al giudice, che non potrà in alcun modo penalizzare l'imputato nella prosecuzione del processo e la vittima potrà ancora costituirsi parte civile per il mero profilo risarcitorio.

Il principio dell'irrilevanza del mancato compimento del programma è stabilito in termini assoluti sia per il processo di cognizione che per quello di sorveglianza dall'art. 58 comma 2 e ribadito, rispetto alle misure alternative e ai benefici penitenziari, nel nuovo art. 15-bis OP.

Ma vi è un altro profilo che modifica il sistema sanzionatorio in maniera sostanziale anche se non è direttamente collegato dalla legge al programma di giustizia riparativa, ma porta ugualmente un contributo innovativo che non può passare sotto traccia: l'introduzione delle pene sostitutive.

L'art. 545 bis del codice di procedura penale, che le elenca in maniera tassativa, riconferma il quadro generale delle cd. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi introdotte con la legge n. 689 del 1981, e, invece di essere applicate dal Tribunale di Sorveglianza nell'esecuzione di una condanna, già il giudice di merito può applicarle se sussistono le condizioni.

La cornice ordinaria sanzionatoria però non è pensata solo per il fatto commesso (la gravità del reato, prima parte dell'art. 133 c.p.), ma anche per la condotta susseguente al reato.

E la pena sostitutiva quindi, oltre ad essere una scelta deflattiva per sgravare il Tribunale di Sorveglianza di numerosi fascicoli, può essere applicata anche con finalità premiali ed ha la medesima funzione sociale del beneficio della sospensione condizionale della pena per gli incensurati: permette al condannato di non conoscere la realtà del carcere, la cui esperienza, anche se breve, lo può introdurre nel mondo della criminalità. Ai pregiudicati evita di ripristinare antichi o recenti legami col mondo carcerario ed evita, sotto il

²⁷ L'art. 58 lo ribadisce, peraltro in applicazione del principio generale della rilevanza dei comportamenti successivi al reato già previsto dall'art. 133 c.p.

profilo psicologico, il cd. rinforzo negativo.

La relazione del mediatore penale sullo svolgimento riparativo del programma può pertanto influire nella valutazione che il Giudice dovrà svolgere nell'applicare il secondo comma dell'art. 133 n. 3)²⁸ del codice penale, sulla probabilità della reiterazione del reato da parte dell'imputato. Il giudizio prognostico del giudice non può però sottrarsi dall'applicare una prognosi postuma favorevole al condannato ove dovesse effettivamente constatare attraverso la riparazione del danno che il reato commesso, benchè grave, non è indice di una capacità a delinquere abituale, e come conseguenza del ragionamento prognostico sarà tenuto ad applicare, oltre alla diminuzione della pena finale, anche la pena sostitutiva.

3.2 Il carcere: l'assente privilegiato.

Dai brevissimi cenni sul trattamento sanzionatorio sopra delineati, emerge chiaramente che la volontà del legislatore con l'introduzione della R.J. è quella di evitare il più possibile l'utilizzo del carcere per l'espiazione della pena. Tuttavia nella legge delega n. 150/2022 non viene dedicato alcun accenno al trattamento carcerario, come se fosse escluso dalla riforma. Invece l'obiettivo teleologico della riforma Cartabia è quello di diminuire la popolazione carceraria per aver abbattuto la recidiva. La dottrina costante²⁹ indica nella mediazione penale la strada per abbattere la recidiva, passare quindi da una pena subita passivamente, ad una pena agita in cui si chiede al condannato di attivarsi, per espriare la pena, con le modalità concordate con l'offeso durante la mediazione. E dall'esperienza ricavata dalle mediazioni penali svolte in Europa, emerge il crollo della recidiva in coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarsi con la vittima del reato in mediazione. La R.J. viene anche definita la Giustizia dell'Incontro per sottolineare come il contatto con il dolore e la sofferenza che il gesto offensivo ha causato nella vittima impedisce all'offensore la ripetizione del gesto. La comunicazione empatica attivata dai mediatori, quando raggiunge i confliggenti, fa sempre accadere

²⁸ Art. 133 c.p.: (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena) Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1 dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2 dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3 dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1 dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2 dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3 dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4 dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

²⁹ Da oltre un decennio Massimo Donini, Professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, pubblica articoli su riviste specializzate sulla R.J.

qualcosa.

Negli ultimi anni vi sono stati programmi di giustizia riparativa, con strumenti diversi dalla mediazione, quali i conferencing o mediazioni con vittime aspecifiche, svolti in alcune carceri italiane con lo scopo di portare il condannato ad una maggiore consapevolezza di sé, degli altri e del mondo che lo attende al di fuori delle mura penitenziarie e non di rado i programmi vengono chiesti dalle persone ristrette anche a pena espiata, quando hanno saldato il conto con lo Stato.³⁰

Nel carcere di Opera da molti anni è attivo un gruppo riparativo, composto prevalentemente da ergastolani e guidati da Sergio D'Elia, anch'egli ex ristretto per reati contro la persona e fondatore assieme a Teresa Di Lascia dell'associazione nazionale "Nessuno Tocchi Caino", nata in collaborazione con il partito radicale per promuovere la moratoria contro la pena di morte nel mondo. A parte quest'ultimo esempio, non si conoscono a livello statistico quanti programmi di R.J. vengono svolti ogni anno all'interno degli istituti penitenziari perché sono attivati senza una pianificazione condivisa con il D.A.P., ma su iniziativa dei singoli educatori, previamente autorizzati dai direttori dell'istituto di pena.

Conclusioni

Trattare un tema così complesso in poche righe non permette una trattazione sistematica e completa dell'argomento e quindi alcuni versanti della R.J. non sono stati volutamente esplorati. Se è **vero** che la R.J. per sua natura non è inquadrabile in formule prestabilite, né può essere cristallizzata in norme precise che dicano come, quando e dove praticarla perché essa dipende dalla volontà delle parti, dal loro stato d'animo e dalla loro storia personale, è anche vero che per affermarsi come modello quantomeno complementare di giustizia deve essere promosso e sostenuto dall'intera comunità politica. La R.J. è un modello di giustizia che va oltre gli schieramenti politici e permette alle persone di incontrarsi nonostante tutto; ma perché le persone possano realmente incontrarsi, l'intera comunità deve essere pronta ad abbandonare l'idea della pena come male necessario, per rispondere al male commesso dal reato. Gherardo Colombo, in una intervista rilasciata qualche anno fa,

³⁰ Celebre è diventato il "Libro dell'Incontro" in cui sono riportati i verbali degli incontri di alcuni componenti del commando delle Brigate Rosse che hanno rapito e ucciso Aldo Moro, con Agnese Moro; la mediazione, attivata da Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzucato, è durata sette anni con circa sessanta mediatori che si sono succeduti. "Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto" a cura di G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzucato, Il Saggiatore, 2015.

ha ammesso che Tangentopoli è stato un grande errore perché ha soltanto scavato dei solchi profondi di odio e rancore nei cittadini e di cui ancora oggi ne subiamo le conseguenze. Ha quindi proseguito dicendo che se nel 1991 avesse conosciuto la R.J. l'avrebbe senz'altro abbracciata come unica strada da percorrere per liberare la società di allora dalla corruzione (e non dai corrotti). La novità che avrei voluto trapelasse in questo lavoro parziale riguarda la comunità: ogni comunità territoriale è tenuta a prendere in considerazione oltre la verità meramente processuale anche la verità consensuale che è quella verità raggiunta attraverso la narrazione dei vissuti in cui tutti riconoscano le proprie responsabilità e siano disposti a prendersi cura dell'altro, senza anteporre i pregiudizi, senza se e senza ma.

Bibliografia

Procedura Penale, F. Cordero, Giuffrè 1995;

Giustizia Riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone, a cura di G. Mannozi e G.A. Lodigiani, Il Mulino Saggi, 2015;

Una Giustizia Alta e Altra: la mediazione nella nostra vita e nei tribunali, M. Martello, Paoline, 2022;

Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto, a cura di G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzucato, Il Saggiatore, 2015.

Criminologia Narrativa – storie, analisi e ascolto della condotta violenta, S. Ciappi, G. Schioppetto, libreriauniversitaria.it edizioni, 2018;

Io volevo ucciderla, A. Ceretti e L. Natali, Raffaello Cortina, 2022;

Il diavolo mi accarezza i capelli – memorie di un criminologo, A. Ceretti, N. Nisiovocchia, Il Saggiatore, 2020;

Il perdono responsabile, perché il carcere non serve a nulla, G. Colombo, Ponte alle Grazie, 2020;

Anche per giocare servono regole, come diventare cittadini, G. Colombo, Chiarelettere, 2020;

La pena di morte viva, ergastolo, 41 bis e diritto penale del nemico, Elton Kalicka, Meltemi Linee, 2019;

Il mediatore dell'anima, la battaglia di una vita per trovare la pace interiore, Jacqueline Morineau, Servitium, 2010;

Summer School, la Giustizia dell'incontro 5-9 luglio 2021, Atti, a cura di F. Vanoncini, A. Lorenzetti, Caritas Bergamasca, 2021;

Nelson Mandela una luce per tutti, Pap Kan, Cose d'Africa edizioni, 2017;

Vittime al bivio, M. Bouchard, Il Melangolo, 2021;

Offesa e riparazione: per una nuova giustizia attraverso la mediazione, M. Bouchard, G. Mierolo, Bruno Mondadori, Milano 2005;

Un'altra storia inizia qui, M. Cartabia, A Ceretti, Bompiani, 2020;

Giustizia e mito, M. Cartabia, L. Violante, Il Mulino, 2018;

Come oro tra le crepe, S. Ciappi, S. Masin, R. Pavan, PM edizioni, 2020.

L'arco depresso, attraversare i conflitti e osare la pace, L.L. Lenzi, L. Maggi, AG cooperativa Achille Grandi, 2023;

La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena, Morcelliana, L. Eusebi Brescia 1990;

Articoli

La morfologia del processo penale. Un approccio storico-filosofico all'epistemologia giudiziaria. C. Costanzi, Diritto Penale Contemporaneo, 2019/4;

Una nuova forma di politica criminale. La giustizia riparativa nella riforma Cartabia. F. Capasso, Unicost: centro studi N. Abbate, news, processo penale e pubblici Ministeri, 2022.

Emergenza del conflitto e criterio di rilevanza nel ragionamento giuridico. Processo e mediazione a confronto. C. Gamba, 2011;

La Giustizia riparativa con i giovani non è perfetta, quindi la sua qualità deve essere protetta, articolo tratto dalla Newsletter del European Forum For Restorative Justice di ottobre 2021;

Le due anime della riparazione come alternativa alla pena castigo; riparazione prestazionale VS. riparazione interpersonale, M. Donini, Cassazione Penale LXII

giugno 2022 n.6;

Scienza penale e potere politico, M. Donini, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, Anno LVII Fasc. 1-2015;

Prassi e cultura del reato colposo La dialettica tra personalità della responsabilità penale e prevenzione generale, M. Donini, *Diritto Penale contemporaneo*, 2019;

Qualcosa di meglio della pena retributiva. In margine a C.E. Paliero, *Il Mercato della penosità*, L. Eusebi, *Sistema Penale*, 2022

The Emergency of Autobiographical Memory: A Social Cultural Developmental Theory" Nelson, K; Fivush, R. in *Psychological Review*, 111, 2,204, pag.488;

La mediazione: una terza via per la giustizia penale?, M. Bouchard, in "Questione Giustizia", nr. 3-4, 1992.

Romanzi

Le nozze di Cadmo e Armonia, R. Calasso, Adelphi, 1988;

Apeiogon, Colum McCann, Feltrinelli, 2020.

Sitografia

<https://www.antigone.it>

<https://www.giustizia.it>

<http://www.ristretti.it>

<https://ristretti.org>

<https://restorativejustice.org>

<http://voma.org/index.html>

<https://www.euforumrj.org/en>

<https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>

<https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/>

<https://www.giustizia.it/giustizia/>

<https://www.camerepenali.it>

<http://www.oua.it>

<https://www.consiglionazionaleforense.it>

<https://webstat.giustizia.it/SitePages/Home.aspx>

<http://www.antonioacasella.eu>

<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>

<https://archiviopenale.it>

